

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2383 del 05/05/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato nel Comune di Guastalla, richiesta dall'impresa "Società Agricola Ronchetti s.s." per l'attività di allevamento suini con annesso impianto per produzione di biometano
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2485 del 04/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno cinque MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 5188/2025

DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato nel Comune di Guastalla, richiesta dall'impresa "Società Agricola Ronchetti s.s." per l'attività di allevamento suini con annesso impianto per produzione di biometano.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-3061 del 29/05/2024 adottata da Arpae per la Ditta "Società Agricola Ronchetti s.s." inerente il rilascio di titoli abilitativi ambientali relativi ad un progetto di realizzazione di un allevamento suinicolo da 1600 capi totali con contestuale realizzazione di un impianto per la produzione di biogas da realizzarsi nel sito ubicato in comune di Guastalla – Via Fienilnuovo n.4 - provincia di Reggio Emilia;

- l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-4389 del 30/07/2025 adottata da Arpae a seguito della modifica del progetto autorizzato nel 2024 inerente il rilascio di titoli abilitativi ambientali relativi ad un progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di biometano di potenzialità pari a 250 Sm³/h in sostituzione del previsto impianto di biogas, mantenendo invariata l'attività di allevamento;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dallo Sportello Unico per le Imprese del comune di Guastalla ad ARPAE, in data 27/10/2025, acquisita al protocollo con PG/190532 – pratica Sinadoc n.5188/2025 – inviata dal legale rappresentante della "**Società Agricola Ronchetti s.s.**" (P.IVA 02178150203) con sede legale nel comune di Viadana - Via G. Leopardi n.134 - Provincia di Mantova, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica

Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento suini con annesso impianto per produzione di biometano svolta presso il sito ubicato in comune di **Guastalla – Via Fienilnuovo n.4 - provincia di Reggio Emilia**, e le successive integrazioni acquisite da ARPAE ai PG/204551 del 18/11/2025, PG/232290 del 31/12/2025, PG/15347 del 27/01/2026 e PG/49746 del 18/03/2026, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. n.152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

PRECISATO che la sopra richiamata istanza è stata presentata dalla Ditta, nell'ambito di un Procedimento unico relativo ad un Programma di Riconversione o ammodernamento dell'attività agricola di cui dell'art. 36 della LR 24/2017, di competenza del Comune di Guastalla, contestualmente ad una Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) comunale di cui all'art.6 del D.Lgs.28/2011 e ad una procedura edilizia ai sensi dell'art. 18 della L.R. 15/2013 (PS5/2024 di variante al PdC PS1/2023), in conseguenza di alcune modifiche apportate al progetto precedentemente autorizzato finalizzate al superamento di un parere paesaggistico negativo espresso dalla Soprintendenza Speciale PNRR (prot. del Comune di Guastalla n. 16610 del 18/06/2025) e che il nuovo progetto, dal punto di vista ambientale, ha previsto, tra l'altro, il diverso posizionamento di alcuni elementi impiantistici e la copertura di alcune strutture di stoccaggio del digestato con soluzioni atte a garantire una maggiore efficienza nel contenimento delle emissioni diffuse;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art.112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n.3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art.112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia

di tutela delle acque dall'inquinamento;

- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- L.R. n.4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di Bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs.152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche Leggi Regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57, comma 2 del R.R. n. 2/2024;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RILEVATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- in data 18/11/2025, il Comune di Guastalla, nell'ambito del Procedimento Unico comunale, con nota acquisita da ARPAE al PG/204551, al fine di superare le criticità emerse dall'analisi della documentazione trasmessa dalla Ditta a seguito delle ultime modifiche apportate al progetto, ha indetto una Conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis della Legge n. 241/90, tenutasi in data 19/11/2025, all'interno della quale sono stati richiesti alla Ditta alcuni chiarimenti e integrazioni necessarie alla valutazione istruttoria delle matrici ambientali da ricomprendere in AUA;
- a seguito di quanto emerso nella sopra richiamata Conferenza dei servizi, la Ditta ha presentato le integrazioni documentali e le modifiche richieste nel corso della seduta del 19/11/2025, trasmesse dal Comune di Guastalla a questa ARPAE ed acquisite ai PG/232290 del 31/12/2025 e PG/15347 del

27/01/2026, inerenti le modifiche impiantistiche, aventi incidenza sulle matrici ambientali, apportate all'impianto di biometano;

- in data 18/03/2026, ARPAE ha acquisito al PG/49746 del 18/03/2026 ulteriore documentazione integrativa a chiarimento di quanto precedentemente inviato dalla Ditta.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere di conformità urbanistica del Comune di Guastalla (PG/59559 del 01/04/2026)
- relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae sede di Novellara (PG/51001 del 19/03/2026)
- nulla osta allo scarico del Comune di Guastalla (PG/57892 del 30/03/2026)

PRESO ATTO che, relativamente al recapito delle acque reflue domestiche all'interno del canale "Fossa Fienilnuovo", di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, lo scarico risulta concesso con Atto n. 24694 del 18/12/2023 rilasciato dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale alla Società Agricola Ronchetti s.s., acquisito agli Atti di Arpae al PG 59566 del 28/03/2025, dove viene confermato, per lo scarico in questione, il parere positivo di compatibilità idraulica ai sensi della L.R. Emilia Romagna 4/2007 e che tale Atto di concessione risulta richiamato nel parere favorevole espresso dallo stesso Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per il procedimento comunale ed acquisito da ARPAE al PG/76330 del 27/04/2026;

RILEVATO che, ad oggi, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti, la Società Agricola Ronchetti s.s. risulta in possesso della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.38872 del 25/02/2025, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, per il digestato prodotto dall'impianto ubicato nel comune di Viadana (MN) e che, per l'utilizzazione agronomica del digestato proveniente dall'impianto che verrà realizzato in comune di Guastalla, la Ditta è tenuta a presentare, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, apposito aggiornamento della sopra richiamata Comunicazione;

ACCERTATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "**Società Agricola Ronchetti s.s.**", per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di allevamento suini con annesso impianto per produzione di biometano ubicato in comune di Guastalla – Via Fienilnuovo n.4 - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **"Società Agricola Ronchetti s.s."** (P.IVA 02178150203), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di **Guastalla – Via Fienilnuovo n.4 - provincia di Reggio Emilia**, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art.3, comma 1 DPR n.59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche	Comune
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D. Lgs n. 152/06	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. n. 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95	Comune

2. che la presente Autorizzazione revoca e sostituisce le precedenti Autorizzazioni Uniche Ambientali DET-AMB-2024-3061 del 29/05/2024 e DET-AMB-2025-4389 del 30/07/2025 rilasciate da ARPAE alla Ditta "Società Agricola Ronchetti s.s." per l'attività da svolgere nel sito di cui trattasi;

3. DI RENDERE NOTO che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è relativa alla valutazione di titoli ambientali inerenti un progetto inserito in un Programma di Riconversione o ammodernamento dell'attività agricola di cui dell'art. 36 della LR 24/2017, di competenza del Comune di Guastalla, come in premessa indicato, e pertanto la validità del presente Atto è dipendente dall'effettiva approvazione del progetto e dalla sua realizzazione nei tempi e modi individuati nel procedimento comunale;

4. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art.124 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche"*
- *Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."*
- *Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i."*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico/Nulla osta acustico (art.8, comma 4/comma 6 della Legge n.447/95)"*

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi** prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

8. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

9. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

10. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

11. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA allo Sportello Unico del comune di Guastalla ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del comune di Guastalla e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

12. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini

decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art.124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

La Società Agricola Ronchetti s.s., per il sito di cui trattasi, ha presentato un progetto che prevede la realizzazione di due fabbricati destinati ad ospitare un allevamento suinicolo da 1600 capi totali, con annessi servizi igienici e vasche per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, e di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano, alimentato con liquami zootecnici, propri e di terzi, e biomasse agricole (per un totale complessivo di circa 30.000 t/a). Il biometano prodotto verrà immesso nella rete SNAM mentre il digestato verrà destinato all'utilizzazione agronomica. La parte del progetto relativa all'allevamento è rimasta invariata, compreso il titolo ambientale relativo allo scarico, rispetto a quanto autorizzato con precedenti Atti DET-AMB-2024-3061 del 29/05/2024 e DET-AMB-2025-4389 del 30/07/2025 mentre, a seguito delle richieste della Soprintendenza Speciale PNRR e di ARPAE, la ditta ha apportato delle modifiche al progetto di realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica prevedendo, tra l'altro, una diversa posizione di alcuni elementi impiantistici e la copertura di alcune strutture di stoccaggio del digestato (es: vasca rettangolare) con soluzioni atte a garantire una "alta efficienza", tenendo anche conto della pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria (PAIR 2030).

Nel dettaglio l'intervento consisterà quindi nella realizzazione di:

- n.2 vasche di digestione e n.1 vasca di post-digestione, tutte dotate di copertura con sistema di aspirazione e recupero del biogas;
- n.2 vasche di stoccaggio del digestato tal quale in c.a., una circolare dotata di copertura a tenda ed una rettangolare dotata di copertura a tenuta con sistema di captazione e recupero del biogas comprensivo delle raccolta delle acque meteoriche;
- n.1 struttura di stoccaggio delle biomasse zootecniche/agricole provvista di sistema di aspirazione ed impianto di abbattimento (biofiltro);
- sezione impiantistica di trattamento del gas per l'ottenimento di biometano da immettere in rete;
- fognatura di raccolta dei percolati e delle acque di dilavamento delle aree potenzialmente imbrattabili, recuperate nel processo mediante invio al sistema di carico dell'impianto;
- rete di raccolta delle acque meteoriche e rete fognaria per reflui domestici, quest'ultima dotata di idoneo trattamento di depurazione, entrambe immerse in bacini di laminazione con recapito in acque superficiali;
- strutture di alimentazione delle biomasse all'impianto (n.1 vasca interrata chiusa per liquidi/reflui zootecnici e n.1 tramoggia per quelle solide) nonché di scarico del digestato (n.1 vasca interrata aperta).

Relativamente alla matrice acque/scarichi, il nuovo progetto prevede che dal sito dell'impianto si origineranno diverse tipologie di acque, raccolte da reti fognarie aziendali dedicate, che saranno destinate in parte al "ricircolo" per il riutilizzo all'interno del digestore o allo smaltimento (reflui di disinfezione mezzi) ed in parte scaricate in corpo idrico superficiale, dopo adeguato trattamento e laminazione, nel punto di scarico S1 avente come recapito finale il canale denominato "Fossa Fienilnuovo" in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

Rete di raccolta delle acque reflue domestiche (alla vasca di laminazione per successivo scarico).

Le acque reflue domestiche dei servizi igienici del locale annesso alla porcilaia, in uso al personale impiegato nel sito nell'impianto, previo trattamento in fossa Imhoff (volume totale pari a 1000 litri) ed in filtro batterico anaerobico (volume complessivo pari a 1250 litri), saranno convogliate alla vasca di laminazione aziendale per successivo scarico in corpo idrico superficiale nel punto S1, oggetto del presente titolo ambientale. A valle idraulica del trattamento ed a monte dell'immissione reflui depurati nella vasca di laminazione è prevista la presenza di un pozzetto di controllo. Per tali acque la Ditta ha stimato un carico inquinante pari a 1 abitante equivalente considerando la presenza in azienda di 2 addetti.

Rete di raccolta delle acque meteoriche (alla vasca di laminazione per successivo scarico).

Le acque meteoriche ricadenti sulle aree impermeabilizzate non soggette a sporco saranno raccolte da una rete fognaria separata e convogliate nella vasca di laminazione aziendale dove è prevista anche la confluenza le acque reflue domestiche di cui sopra, per successivo scarico in corpo idrico superficiale nel punto S1. Tali reflui sono esclusi dal campo di applicazione della DGR 286/2005 e pertanto non sono oggetto di espresso titolo autorizzativo per lo scarico.

Rete raccolta dei percolati delle aree cortilive esterne soggette a possibile sporco (recuperate in testa al digestore).

Le acque prodotte nelle aree impermeabilizzate soggette a potenziale imbrattamento (zone adiacenti la struttura di stoccaggio delle biomasse e relativo biofiltro, tramoggia di carico dei digestori, vasca di scarico del digestato e acque piovane della copertura della vasca digestato n.18) saranno raccolte da una rete fognaria dedicata e convogliate, tramite apposita pompa sommersa, alla vasca di carico delle biomasse liquide per il recupero in testa all'impianto di digestione anaerobica.

Rete di raccolta delle acque di disinfezione mezzi (inviate a smaltimento come rifiuti).

Per la disinfezione dei mezzi di trasporto utilizzati in azienda la Ditta ha previsto una postazione di lavaggio fissa costituita da un arco di disinfezione, all'interno del quale verranno fatti passare gli automezzi, dotato di nebulizzatori con un getto ad alta pressione per l'erogazione di una soluzione disinfettante. Per la raccolta delle acque reflue prodotte a seguito del lavaggio mezzi la Ditta ha previsto un sistema di raccolta e convogliamento delle stesse ad un pozzetto a tenuta di volume pari a 1 mc e lo smaltimento delle stesse come rifiuti.

La planimetria scarichi di riferimento è l'Elaborato n. AUA.01B rev.05, datato gennaio 2026, acquisito con le integrazioni PG/15347 del 27/01/2026.

PRESCRIZIONI:

1. La realizzazione e la successiva gestione delle reti fognarie aziendali, degli impianti di depurazione, dei manufatti a servizio e dei pozzetti di controllo deve avvenire nel rispetto degli elaborati grafici ed dei contenuti delle relazioni tecniche allegate alla domanda di AUA nonché delle prescrizioni del presente Atto;
2. Nella realizzazione dell'impianto di depurazione, dovranno essere rispettate le caratteristiche costruttive tecnico-funzionali ed i criteri fissati dalla Delibera RER n.1053/03;
3. L'installazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Dovrà inoltre essere eseguito un collaudo dell'impianto di depurazione da parte di tecnico abilitato. La dichiarazione relativa alla conformità del progetto approvato e il collaudo dell'impianto dovranno essere tenute in azienda e dovranno essere messe in visione agli agenti accertatori.
4. Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
6. A valle idraulica dell'impianto di trattamento dei reflui domestici e prima della loro immissione nella vasca di laminazione, per il successivo scarico in acque superficiali, deve essere presente un pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo dello scarico delle acque reflue domestiche, che dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.

7. I rifiuti dovranno essere stoccati in zona dedicata provvista di sistemi di contenimento;
8. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione dei reflui (fossa imhoff e filtro batterico) mediante interventi di manutenzione e controllo che dovranno essere eseguiti con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità dell'impianto stesso e al suo utilizzo e comunque con cadenza almeno annuale.
9. Degli interventi di cui al punto 8 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
10. I fanghi/grassi derivanti dalla manutenzione delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque dovranno essere gestiti nel rispetto della disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.n.152/06;
11. Entro 30 giorni dal rilascio del presente Atto deve essere predisposta, qualora non già presente, una procedura di controllo e gestione delle aree aziendali (carico/scarico impianti e movimentazione mezzi) per garantire la loro pulizia ed evitare imbrattamenti del suolo e delle reti fognarie aziendali di acque meteoriche. Tale procedura deve essere resa disponibile ai controlli degli agenti accertatori.
12. Ai fini del contenimento di eventuali sversamenti accidentali, qualora non già presenti, la Ditta, durante la realizzazione della rete fognaria, deve installare sistemi di chiusura della rete medesima a monte idraulico del punto di immissione nel corpo idrico recettore (es. paratoie, serrande o valvole clapet chiudibili).
13. Dovranno essere effettuati periodici controlli ed interventi di manutenzione sui sistemi utilizzati per il convogliamento automatico degli effluenti aziendali alle vasche di carico dei digestori, con frequenza almeno annuale, e la documentazione relativa agli eventuali interventi di manutenzione effettuati dovrà essere conservata e messa a disposizione degli agenti accertatori.
14. Il sistema automatico utilizzato in azienda per il convogliamento degli effluenti prodotti in allevamento alle vasche di carico dei digestori, deve essere dotato di dispositivi di allarme acustici e visivi che rilevino eventuali disfunzioni nel flusso di carico della pre-vasca, che andranno installati in fase di realizzazione dell'impianto di biometano.
15. I reflui esausti della postazione di disinfezione dei mezzi dovranno essere raccolti in contenitori e tenuta e conferiti quali rifiuti liquidi ad impianti terzi autorizzati.
16. Deve essere garantito il deflusso del refluo al punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art.112 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente allegato si riferisce all'utilizzo agronomico, su terreni ubicati nella provincia di Reggio Emilia, del digestato proveniente dall'esistente impianto di digestione anaerobica di proprietà della Società Agricola Ronchetti s.s. ubicato in altro sito, posto in Via G. Leopardi n. 134 nel comune di Viadana (MN), come da Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato n. 38872 del 25/02/2025, presentata dalla Ditta, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti.

La Ditta ha comunicato che ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo per l'utilizzazione agronomica, su terreni in sua disponibilità, del digestato prodotto dall'impianto di biogas di nuova realizzazione, ubicato in Via Fienilnuovo n.4 nel comune di Guastalla (RE), provvederà alla presentazione di idonea modifica della sopra richiamata Comunicazione di utilizzazione agronomica, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti. Per coerenza con gli altri titoli abilitativi ricompresi nel presente Atto, inerenti l'impianto di digestione anaerobica e l'allevamento in progetto, previsti in realizzazione, si riporta di seguito, sulla base di quanto comunicato dalla Ditta, un quadro sintetico informativo relativo all'utilizzazione agronomica del digestato prodotto nel futuro impianto di Guastalla.

Il progetto presentato prevede la realizzazione, nel sito di Via Fienilnuovo n.4 nel comune di Guastalla, di un impianto di produzione energia da biometano di potenzialità pari a 250 Sm³ /h connesso ad un allevamento suinicolo che, come da progetto, sarà realizzato in prossimità dell'impianto stesso. Relativamente alla realizzazione dell'allevamento suinicolo il progetto non prevede variazioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato con Atto DET-AMB-2024-3061 del 29/05/2024.

L'attività di allevamento sarà svolta in due fabbricati di nuova realizzazione, ubicati a nord dell'impianto di biogas, che ospiteranno in totale n. 1.600 capi suini da ingrasso (peso 30--->160 Kg) allevati con la tecnica del tutto pieno-tutto vuoto. Ogni porcilaia sarà suddivisa in 42 box ed i locali di stabulazione saranno caratterizzati da pavimentazione a pavimento pieno con corsia interna fessurata, larga un 1,2 m, collegati a corsia esterna fessurata. Per la rimozione delle deiezioni sia nei box che nella corsia esterna sarà utilizzato un sistema in depressione (vacuum system). I reflui zootecnici del previsto nuovo allevamento, unitamente ad altre matrici, andranno ad alimentare l'impianto di biometano ubicato nel medesimo sito.

Relativamente all'impianto di biometano, le modifiche apportate al progetto autorizzato con Atto DET-AMB-2025-4389 del 30/07/2025, riguarderanno essenzialmente la disposizione di alcuni elementi impiantistici e la copertura di alcune strutture di stoccaggio del digestato (es: vasca rettangolare) con soluzioni atte a garantire una "alta efficienza" (PAIR 2030) senza variazioni sostanziali ai piani di alimentazione approvati per il precedente progetto che prevedono l'utilizzo di 8.750 ton/anno di biomasse agricole (paglia, farina e granella di mais) e di 21.350 ton/anno di reflui zootecnici (liquame bovino, liquame suino e separato solido suino), per un totale di 30.100 ton/anno circa (vedi elaborato Comunicazione utilizzazione agronomica_Revisione gennaio 2026).

I liquami prodotti dall'allevamento, unitamente alle acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte pavimentate (parchetti esterni, area di carico dei suini), saranno interamente raccolti in una vasca di primo

recapito ove una pompa sommersa li rilancerà nella prevasca di caricamento dei digestori anaerobici aziendali.

Le biomasse vegetali utilizzate per il funzionamento dell'impianto saranno prodotte, in parte, nei terreni coltivati dalla Società Agricola Ronchetti s.s. posti nei Comuni di Guastalla, Viadana e Sabbioneta ed in parte saranno di provenienza extra-aziendale e saranno stoccate temporaneamente in apposito magazzino chiuso dotato di biofiltro per l'abbattimento degli odori. E' previsto un secondo sito di stoccaggio della biomassa integrativa, di tipo paglia, in un fabbricato posto in via Confine n. 13, su un terreno limitrofo al sito dell'impianto (1 km di distanza circa), in affitto alla Società Ronchetti da dove le biomasse saranno trasportate presso l'impianto di biogas per essere caricate direttamente nella tramoggia solido. Il liquame di tipo aziendale verrà convogliato direttamente nella pre-vasca di carico dalla vasca di primo recapito posta in prossimità delle porcaie, mentre quello di tipo extra-aziendale (liquame bovino) proverrà da allevamenti individuati dalla Ditta e verrà ritirato regolarmente dalla Società Ronchetti e scaricato direttamente in pre-vasca. Il separato solido suino prodotto in situ verrà invece scaricato in apposito capannone chiuso in depressione (con sistema di biofiltrazione arie) per essere caricato nelle tramogge tramite pala gommata e/o mezzo telescopico in dotazione all'azienda.

Il digestato tal quale in uscita dai digestori verrà stoccato in una prima vasca (n.16 coperta con recupero biogas) e in successive due vasche (n.17 circolare dotata di copertura a tenda n.18 rettangolare dotata di copertura a tenuta e sistema di captazione), con capacità totale lorda pari a 16.075 mc. circa, dimensionate per garantirne l'accumulo per 180 giorni ed il periodo di maturazione necessario all'utilizzo per fini agronomici. Per consentire il pescaggio da parte del carro botte destinato al trasporto del digestato nei campi, è prevista una vasca definita "di pesca" alla quale viene convogliato il digestato maturo.

La Ditta dichiara che il digestato prodotto dall'impianto di biometano, non subirà alcun trattamento successivo alla sua produzione e sarà utilizzato agronomicamente sia nei terreni in disponibilità alla Società Agricola Ronchetti s.s. che nei terreni in disponibilità alle Aziende Agricole che conferiscono le biomasse (77.000 kg/anno). La Ditta ha dichiarato una disponibilità di terreno pari a 382 Ha a fronte di un carico di azoto prodotto di 128.500 Kg/anno (pari a 378 Ha).

PRESCRIZIONI:

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
2. la Ditta, al termine della realizzazione degli impianti secondo la configurazione in progetto e comunque prima dell'utilizzazione agronomica del digestato prodotto nell'impianto di Guastalla, è tenuta, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, a presentare Comunicazione aggiornata, inserendo le informazioni di cui all'Allegato I, punto 6 del medesimo Regolamento Regionale, da effettuarsi tramite l'applicativo regionale Gestione Effluenti dando contestuale comunicazione a questa Arpae ed al Comune dell'aggiornamento effettuato;
3. Almeno 30 gg. prima dell'utilizzazione agronomica del digestato dovrà essere fornita ad Arpae, Servizio Territoriale e Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia, ed al Comune territorialmente competente la caratterizzazione analitica del digestato prodotto nell'impianto di Via Fienilnuovo n.4 nel comune di Guastalla (punto 7.3 - allegato 1 – Reg. RER n.2/2024) secondo il protocollo previsto per la tipologia "agrozootecnico", da ripetersi con frequenza annuale.
4. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
5. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).

6. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.
7. Devono essere annotati su apposito registro i quantitativi annuali di liquami e biomasse alimentati al digestore, la frequenza di sostituzione e/o manutenzione dei sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza. Tali informazioni devono essere rese disponibili al personale addetto ai controlli.
8. Deve essere garantita la tracciabilità delle biomasse in ingresso al digestore tramite specifica registrazione giornaliera che deve indicare la quantità, la provenienza e le relative caratteristiche.
9. Ogni modifica alle tipologie di biomasse utilizzate per l'alimentazione dell'impianto, così come alle proporzioni quantitative tra le tre tipologie, dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae e al Comune di Guastalla.
10. Le biomasse non possono essere depositate, anche temporaneamente, al di fuori delle strutture individuate per lo stoccaggio e l'alimentazione dell'impianto.
11. La movimentazione delle biomasse palabili deve essere condotta con modalità tali da evitare perdite di materiale solido/percolato ed imbrattamenti delle superfici dell'impianto.
12. La movimentazione del digestato liquido (compresa la vasca di scarico degli stoccaggi) dovrà essere condotta con modalità che evitino perdite di percolato/liquidi ed imbrattamenti delle superfici di pertinenza dell'impianto.
13. I contenitori per lo stoccaggio del digestato devono essere sottoposti a verifica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti prescritti del Regolamento Regionale n.2/2024, e la relativa certificazione, a firma di tecnico abilitato, deve essere conservata presso l'azienda e resa disponibile in sede di controllo.
14. Deve essere garantita nel tempo l'efficienza delle reti fognarie di raccolta e dei sistemi di pompaggio per l'invio di percolati (raccolti alla vasca di carico impianto) al recupero nel processo.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

L'intervento, oggetto della presente domanda, quale modifica del progetto della Ditta "**Soc. Agricola Ronchetti S.S.**" precedentemente autorizzato prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano di potenzialità pari a 250 Sm³/h alimentato con reflui zootecnici (21.350 tonn/anno liquame bovino, liquame suino e separato solido suino) e biomasse agricole (8.750 tonn/anno paglia, farina e granella di mais) per un totale di circa 30.100 ton/anno, mantenendo invariata l'attività di allevamento suinicolo da n.1600 capi e servizi connessi.

Nel dettaglio l'intervento consiste nella realizzazione di:

- n.2 vasche di digestione e n.1 vasca di post-digestione, tutte dotate di copertura con sistema di aspirazione e recupero del biogas;
- n.2 vasche di stoccaggio del digestato tal quale in c.a., una circolare dotata di copertura a tenda ed una rettangolare dotata di copertura a tenuta con sistema di captazione e recupero del biogas comprensivo delle raccolta delle acque meteoriche;
- n.1 struttura di stoccaggio delle biomasse zootecniche/agricole provvista di sistema di aspirazione ed impianto di abbattimento (biofiltro);
- sezione impiantistica di trattamento del gas per l'ottenimento di biometano da immettere in rete;
- fognatura di raccolta dei percolati e delle acque di dilavamento delle aree potenzialmente imbrattabili, recuperate nel processo mediante invio al sistema di carico dell'impianto;
- rete di raccolta di acque meteoriche e rete per reflui domestici, quest'ultima dotata di idoneo trattamento di depurazione, entrambe immerse in bacini di laminazione con recapito in acque superficiali;
- strutture di alimentazione delle biomasse all'impianto (n.1 vasca interrata chiusa per liquidi/reflui zootecnici e n.1 tramoggia per quelle solide) nonchè di scarico del digestato (n.1 vasca interrata aperta).

Il biogas prodotto, stoccato all'interno di cupole gasometriche a tenuta con captazione del biogas (n.2 digestori, n.1 post-digestore e una vasca di stoccaggio tal quale) è utilizzato esclusivamente per due scopi:

- a) purificazione e produzione di biometano da immettere in rete;
- b) cogeneratore e centrale termica per autoconsumo.

Sono presenti sfiati di emergenza/torcia nel caso di anomalie dell'impianto.

Per la produzione di biometano sono previsti sistemi di trattamento del biogas da considerarsi come impianti di abbattimento a monte dei punti emissivi. Tale sistema è costituito da un impianto di desolfurazione che consiste in una desolfurazione biologica in digestori che rimuove l'acido solfidrico (H₂S), due stadi di deidratazione e una filtrazione su carboni attivi che permette l'ulteriore riduzione dell'H₂S e dei COV non metanici; la CO₂ viene separata dal biogas nell'impianto di Upgrading e convogliata al punto emissivo C4.

Per effetto delle modifiche verranno attivate e modificate le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE C1 – TORCIA (BIOGAS DA FERMENTATORI)

EMISSIONE C2 – MOTORE COGENERATORE A BIOGAS DA 784 KW

EMISSIONE C3 – CALDAIA A BIOGAS DA 210 KW
EMISSIONE C4 – IMPIANTO DI UPGRADING
EMISSIONE C5 – BIOFILTRO
EMISSIONE D1 - D2 – STABILIZZAZIONE
EMISSIONE D3 ÷ D6 – SILOS STOCCAGGIO MANGIMI
EMISSIONE D7 – PUNTO DI PRELIEVO DIGESTATO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAE) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **20 Settembre 2027** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **30 Settembre 2027**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAE), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è

tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO							
C1	TORCIA (BIOGAS DA FERMENTATORI)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06					
C2	MOTORE COGENERATORE BIOGAS DA 784 KW	1190	10	24	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio COV (Come C-tot) escluso il metano Acido Cloridrico (Come HCl)	3,7 95 40 95 40 2	(*)
C3	CALDAIA A BIOGAS DA 210 KW	252	5,9	0,1	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio COV (Come C-tot) escluso il metano	5 200 100 100 20	(**)
C4	IMPIANTO DI UPGRADING	205	6,5	24	Acido Solfidrico (H ₂ S) Composti organici volatili COV (determinazione singoli composti)	5 (***) 5 (***)	
C5	BIOFILTRO	3174	2,5	24	Composti organici volatili COV (determinazione singoli composti) Acido Solfidrico (H ₂ S)	20 5 (***)	
D7	PUNTO DI PRELIEVO DIGESTATO	EMISSIONE DIFFUSA					

ALLEVAMENTO SUINI		
D1-D2	STABILIZZAZIONE	EMISSIONE DIFFUSA
D3+D6	SILOS STOCCAGGIO MANGIMI	EMISSIONE DIFFUSA
(*) Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%		
(**) Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.		
(***) Parametri da verificare solo in fase di messa a regime. L'azienda per tali parametri è esonerata dai campionamenti periodici		

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, dell'acido cloridrico, dell'acido solfidrico, dei COV determinazione dei singoli composti, del metano, dell'Odore (come Unità Olfattometriche/m³) e dei COV (come C-Tot) escluso il metano devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La percentuale di metano (CH₄) al punto emissivo C4 non deve superare 1% v/v; in caso di eventuali superamenti la ditta è tenuta a provvedere il ripristino tempestivo dell'impianto, riportando su apposito registro le manutenzioni effettuate;

3) Deve essere garantita la continuità di funzionamento degli impianti di captazione e abbattimento attraverso periodiche manutenzioni delle quali tenere registrazione; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di controllo;

4) Il biogas utilizzato per l'impianto di cogenerazione C2 e nella caldaia C3 deve rispettare quanto indicato nell'allegato X della parte quinta del D.Lgs.152/2006;

5) L'eventuale eccesso di biogas o quello emesso nei periodi di fermata dei motori deve essere inviato ad una torcia di emergenza, con fiamma pilota, in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO₂/(CO₂+CO);

6) La Ditta è tenuta a registrare gli interventi di manutenzione dei sistemi di abbattimento e l'entrata in funzione degli apparati d'emergenza;

7) La ditta è tenuta ad adottare, per l'alimentazione dei suini una dieta ipoproteica con le seguenti % max. di protidi grezzi:

FASCIA PESO SUINI	30-70 Kg.	70-120 Kg.	120-170 Kg.
% MAX. PROTIDI GREZZI	16.50%	15.00%	13.50%

8) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.C2 - C3 - C5 (limitatamente al parametro composti organici volatili COV (determinazione singoli composti).

9) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

10) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai

certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

11) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

12) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

13) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

14) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

15) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

16) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

IMPATTO ODORIGENO

La tipologia di impianto progettato ricade nelle attività a potenziale rischio odorigeno. Dalla relazione odorigena datata Ottobre 2025, aggiornata rispetto alle modifiche impiantistiche ed elaborata con un modello di ricaduta ai recettori sensibili individuati con riferimento agli indirizzi del Decreto Direttoriale n.309/2023 ed alle Linee Guida Arpae RER 35/DT n.426/2018, emerge il rispetto dei valori di accettabilità individuati per tutti i recettori.

Dall'analisi del citato studio di dispersione delle emissioni odorigene, le sorgenti emmissive significative risultano essere:

Emissioni diffuse con sorgenti areali attive e passive

Emissione n° (attività che la genera)	Flusso specifico di odore UOe/s	Concentrazione di odore
Emissioni Diffuse D1-D2 LOCALI STABILIZZAZIONE (1)	11376	79 UOe/s*t
Emissioni Diffuse TRAMOGGIA CARICO IMPIANTO (2)	162	5 UOe/s*mq
C5 BIOFILTRO	529	300 UOe/mc

1) potenzialità allevata 144 Ton; dato di bibliografia rivalutato con riduzione prevista dal BAT_Tool.

2) superficie tot. tramoggia 33 mq; dato di bibliografia rivalutato con riduzione prevista dal BAT_Tool.

Si prescrive quanto segue:

a) Il gestore dovrà effettuare una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene di durata di **due anni** a partire dalla messa a regime dell'impianto al fine di verificare sperimentalmente i valori di input utilizzati nel modello che sono alla base dei risultati attesi. Al termine di ogni anno di monitoraggio il titolare dell'impianto dovrà trasmettere una relazione, corredata da elaborati e dati, sulla base dei quali i valori di concentrazione di odore potranno essere confermati/modificati. In particolare:

- Devono essere effettuati due autocontrolli l'anno sulle sorgenti emmissive condottate e areali attive (C2 Cogeneratore a biogas, C5 Biofiltro);
- Devono essere effettuati almeno due autocontrolli l'anno da eseguirsi con cadenza semestrale delle emissioni odorigene areali passive; il monitoraggio dovrà essere condotto secondo la DGR 1495/2011 nelle fasi più impattanti, valutando le sorgenti ritenute non significative nel modello di ricaduta (vasche carico biomasse e prelievo digestato).

b) Qualora il citato monitoraggio dovesse evidenziare criticità e/o concentrazioni di odore maggiori di quelle utilizzate in input nella relazione previsionale di impatto odorigeno, dovrà essere effettuata una rivalutazione modellistica e/o una proposta di adeguamento strutturale allo scopo di contenere le emissioni odorigene.

c) Al termine del periodo di monitoraggio delle sostanze odorigene la ditta dovrà effettuare annualmente un autocontrollo dell'emissione C5 Biofiltro al fine di verificare il valore limite di concentrazione di odore (OUE/m³) riportati in Tabella.

d) devono essere adottati i seguenti adeguamenti strutturali e accorgimenti tecnico e/o gestionali al fine di limitare le emissioni odorigene diffuse in particolare:

- le operazioni di scarico/carico di biomasse e digestato dovranno essere condotte con modalità che limitino la dispersione degli odori;
- sia garantita una buona funzionalità dell'impianto con riferimento alle verifiche di tenuta di sfianti/valvole, efficienza della torcia, pulizia pozzetti e reti di scolo;
- dotare le tramogge di carico delle biomasse di idonea copertura e dotare di sistema di apertura automatico il portone di accesso del deposito biomasse.

L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/190532 del 27/10/2025 e la successiva documentazione integrativa.

Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla documentazione previsionale di impatto acustico revisionata ed allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che

- i livelli di immissione acustica presenti nell'area in esame sono rispettati a tutti i ricettori esposti considerati;
- i livelli emessi dall'impianto di Biogas e dall'allevamento suinicolo sono conformi sia ai limiti di zona stabiliti dal DPCM 01/03/91, sia a livello differenziale di 5 dBA (diurno) e 3 dBA (notturno) di cui all'art.2 comma 3 lettera b) della legge n.447/95

Pertanto l'attività svolta dalla Ditta risulta acusticamente compatibile con la normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
- deve essere eseguito, **entro 30 giorni dalla messa a regime**, da un Tecnico Competente in Acustica, un **collaudo acustico** presso i recettori individuati, al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti. Tale verifica dovrà avvenire nelle fasi e negli orari più gravosi ed i valori dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine. Copia del Collaudo acustico dovrà essere trasmesso ad ARPAE e al Comune di Guastalla.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.